

Bruxelles, 30.8.2019 COM(2019) 380 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IT IT

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Clupea harengus	HER	Aringa
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Salmo salar	SAL	Salmone atlantico
Sprattus sprattus	SPR	Spratto

Specie:	Aringa	Zona: Sottodivisioni 30-31
	Clupea harengus	(HER/30/31.)
Finlandia	53 306	
Svezia	11 712	
Unione	65 018	
TAC	65 018	TAC precauzionale

Specie:	Aringa	Zona: S	ottodivisioni 22-24
	Clupea harengus	(1)	HER/3BC+24)
Danimarca	372		
Germania	1 462		
Finlandia	0		
Polonia	345		
Svezia	472		
	0.474		
Unione	2 651		
TAC	2 651	TAC analitico	
		Non si applica l n. 847/96.	'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
		Non si applica l'	articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Aringa	Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
	Clupea harengus	(HER/3D-R30)
Danimarca	3 374	
Germania	895	
Estonia	17 232	
Finlandia	33 637	
Lettonia	4 253	
Lituania	4 478	
Polonia	38 215	
Svezia	51 300	
Unione	153 384	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Aringa	Zona: Sottodivisione 28.1
	Clupea harengus	(HER/03D.RG)
Estonia	15 906	
Lettonia	18 539	
Unione	34 445	
TAC	34 445	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32
	Gadus morhua		(COD/3DX32.)
Danimarca	pm $\binom{1}{2}$		
Germania	pm $\binom{1}{2}$		
Estonia	pm $(^{1})(^{2})$		
Finlandia	pm $\binom{1}{2}$		
Lettonia	pm $(^{1})(^{2})$		
Lituania	pm $\binom{1}{2}$		
Polonia	pm $\binom{1}{2}$		
Svezia	pm $\binom{1}{2}$		
Unione	pm $\binom{1}{2}$		

TAC Non pertinente TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)

n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

In deroga al primo paragrafo, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro. A tal fine i pescherecci possono essere dotati, ad esempio, di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo.

Specie:	Merluzzo bianco	Zona: Sottodivisioni 22-24
	Gadus morhua	(COD/3BC+24)
Danimarca	1 337 (1)(2)	·
Germania	$654 (^1)(^2)$	
Estonia	$30 (^1)(^2)$	
Finlandia	$26 (^1)(^2)$	
Lettonia	$111 (^1)(^2)$	
Lituania	$72 (^1)(^2)$	
Polonia	$358 (^1)(^2)$	
Svezia	477 (¹)(²)	
Unione	3 065 (1)(2)	
TAC	3 065 (1)(2)	TAC analitico
		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 è autorizzata ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro. A tal fine i pescherecci possono essere dotati, ad esempio, di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo.

⁽¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²) Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1° maggio al 31 agosto.

(2) È vietata la pesca di questo contingente dal 1° gennaio al 31 marzo.

In deroga al primo paragrafo, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro. A tal fine i pescherecci possono essere dotati, ad esempio, di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo.

Specie:	Passera di mare	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32
	Pleuronectes platessa		(PLE/3BCD-C)
Danimarca	4 939		
Germania	549		
Polonia	1 034		
Svezia	372		
Unione	6 894		
TAC	6 894	TAC anali Si applica	tico l'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Salmone atlantico	Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31
	Salmo salar	(SAL/3BCD-F)
Danimarca	17 940 (¹)	
Germania	1 996 (¹)	
Estonia	$1823 {}^{(1)}(^2)$	
Finlandia	22 370 (¹)	
Lettonia	11 411 (¹)	
Lituania	1 341 (1)	
Polonia	5 442 (1)	
Svezia	24 252 (¹)	
Unione	86 575 (¹)	
TAC	Non pertinente	TAC analitico
		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Numero di esemplari.

⁽²) Condizione speciale: fino a un massimo del 20 % e non più di 400 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

Specie:	Salmone atlantico	Zona: Acque dell'Unione della sottodivisione 32
	Salmo salar	(SAL/3D32.)
Estonia	995 (¹)	
Finlandia	8 708 (1)	
Unione	9 703 (1)	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale
(¹) Numero di ese	emplari.	

Specie:	Spratto	Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32
	Sprattus sprattus	(SPR/3BCD-C)
Danimarca	20 027	
Germania	12 688	
Estonia	23 256	
Finlandia	10 484	
Lettonia	28 088	
Lituania	10 160	
Polonia	59 608	
Svezia	38 716	
Unione	203 027	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.